



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CARDARELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA CECILIA CARDARELLI

Seduta del 29/10/2020

### FATTO

La ricorrente riferisce di aver richiesto all'odierno convenuto un finanziamento di € 25.000,00 con garanzia pubblica ai sensi del d.l. 8.4.2020 n. 23 che è stato, in un primo momento, informalmente negato senza motivo, e, successivamente, dopo una formale diffida presentata tramite un legale nella quale il ricorrente chiedeva chiarimenti sui motivi del rifiuto, riscontrato ufficialmente negato. Anche questa seconda comunicazione, a detta del ricorrente, non conteneva validi motivi di diniego, realizzando in tal modo una violazione del disposto del decreto emergenziale. La società ricorrente sottolinea che l'ottenimento del finanziamento avrebbe mitigato le conseguenze economiche della pandemia sullo svolgimento dell'attività aziendale che si svolge nel settore dello spettacolo. Soggiunge infine di non avere debiti verso la banca convenuta. Dopo aver presentato reclamo, regolarmente riscontrato dall'intermediario, ricorre a questo Collegio chiedendo *"di sanzionare il comportamento della banca condannandola al pagamento della somma di € 25.000,00, corrispondente alla richiesta effettuata"*.

Si costituisce l'intermediario eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tre motivi: 1) la genericità delle domande formulate; 2) la carenza di documentazione a supporto; 3) il fatto che la richiesta di risarcimento risulta in realtà diretta ad ottenere l'erogazione del finanziamento non concesso, in elusione della normativa emergenziale e aggirando la preclusione per l'Arbitro ad emettere pronunce costitutive. Nel merito l'intermediario ribadisce che l'art. 13, comma 1, lett. m) d.l. n. 23 del 2020, non prevede alcun diritto in capo al ricorrente ad ottenere il prestito, essendo la concessione comunque subordinata alla valutazione del merito creditizio, alla stregua dei principi di sana e



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

prudente gestione del credito. Afferma che la valutazione effettuata è corretta ed è fondata sul fatto che la ricorrente non possiede neppure i requisiti necessari per ottenere il finanziamento, dal momento che sussiste una segnalazione a sofferenza a suo carico in C.R. per l'importo di € 291.000,00 da febbraio 2020; è presente inoltre una segnalazione in Cerved relativa a numerosi protesti a carico dell'amministratore e socio unico dell'odierna ricorrente. Ritiene, infine, che il suo comportamento non possa aver generato alcun affidamento nel ricorrente sulla erogazione del prestito, avendo prontamente riscontrato sia la richiesta di finanziamento, sia la lettera di chiarimenti inviata a seguito nel rifiuto opposto. Chiede all'Arbitro il rigetto del ricorso: *"in via preliminare, in quanto inammissibile/improcedibile, [tenuto conto che] le domande formulate dalla ricorrente appa[io]no generiche e prive di adeguato supporto probatorio (...); la quantificazione del danno subito con l'esatto importo del finanziamento oggetto di diniego della Banca equival[e], nei fatti, a richiedere un provvedimento arbitrale che statuisca l'erogazione di somme da parte di quest'ultima, così "bypassando" anche l'impossibilità (...) di emettere pronunce costitutive di rapporti contrattuali; nel merito, in quanto infondato in fatto e in diritto (...), considerato come: la disposizione di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del "Decreto Liquidità" non preved[e] a favore del cliente il diritto ad ottenere la concessione di un prestito dall'intermediario creditizio a semplice richiesta (...); il rifiuto della banca a concedere il finanziamento (...) [è] stato determinato dalla riscontrata mancanza, in capo alla Società richiedente, dei necessari presupposti di merito creditizio (...); sia escluso qualsivoglia diritto al risarcimento del danno, quantificato (...) in 25.000,00 euro, in quanto la ricorrente non ha prodotto alcuna evidenza documentale a sostegno della propria pretesa né, tantomeno, dei presunti comportamenti illegittimi della resistente"*.

## DIRITTO

In via preliminare il Collegio esamina la questione sollevata dall'intermediario e relativa alla inammissibilità del ricorso per genericità della domanda. Sul punto il Collegio di coordinamento (decisione n.10929/2016) ha sancito il principio secondo il quale *"il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la documentazione dimostrativa"*. Nel ricorso la società ricorrente indica chiaramente che la situazione giuridica dedotta in giudizio è la negata concessione del finanziamento (*causa petendi*) e specifica la richiesta di sanzione a carico della banca quantificandola. L'intermediario, del resto, mostra di avere piena consapevolezza, argomentando le proprie difese in modo coerente alla richiesta formulata dal ricorrente. Dunque la domanda di inammissibilità, sotto questo profilo, non può essere accolta.

Il ricorrente lamenta di aver subito un danno dal diniego del finanziamento. Sul punto le Disposizioni Abf, sez. VI, par.1, co.3, sanciscono che il ricorrente può richiedere la liquidazione di un risarcimento del danno solo *"qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo"*. L'onere della prova del nesso causale tra la condotta dell'intermediario ed il danno prodottosi è a carico del ricorrente. Nel fascicolo non vi è alcuna documentazione a supporto della domanda di risarcimento del danno. Alla medesima soluzione dovrebbe giungersi ove si volesse considerare la condotta dell'intermediario rilevante ai fini della responsabilità precontrattuale, che ugualmente deve essere supportata da idonea documentazione. Dunque la domanda, sotto questo profilo non può essere accolta.

Quanto alla illegittimità del comportamento dell'intermediario relativamente al diniego del finanziamento richiesto ai sensi dell'art. 13, lett. m) del d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decreto Liquidità), convertito con modifiche con l. n. 40 del 5 giugno 2020, rileva il Collegio che la stessa norma, alla lett. g-quater sancisce che *“sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente”*. Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, emerge l'esistenza di una segnalazione in centrale Rischii dal mese di febbraio 2020 e l'esistenza di numerosi protesti a carico dell'amministratore nonché unico socio della ricorrente (visura Cerved in atti). La società, dunque, non può considerarsi *in bonis* e, pertanto, deve concludersi che è corretto il diniego del finanziamento da parte dell'intermediario in quanto il richiedente non presentava i requisiti richiesti dal decreto. Si aggiunga, inoltre, che i finanziamenti previsti nel decreto cd. Liquidità non sono distribuiti a mera richiesta; è, infatti, prevista sempre una valutazione del merito creditizio da parte della banca. Lo stesso MEF, in una nota esplicativa, sottolinea che *“L'impresa presenta alla propria banca (o ad altro soggetto abilitato a concedere credito) una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a causa dell'emergenza Covid-19. Non viene effettuato alcun tipo di valutazione da parte del Fondo sul soggetto beneficiario della garanzia, mentre la banca si limita alla valutazione del merito creditizio”*. Per giurisprudenza consolidata l'Arbitro non può sostituirsi all'intermediario nella suddetta valutazione (coll. di Roma, decisione n. 20294/2019), ne può sindacarne gli esiti. La domanda, pertanto, non è fondata.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS